

**FEDERAZIONE ITALIANA
KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE SAMBO
F.I.KBMS**

**VADEMECUM
per l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva
e Straordinaria per le modifiche statutarie**

Indice: *Premessa e poteri dell'Assemblea ordinaria elettiva e straordinaria per le modifiche statutarie - 1. Indizione e Convocazione - 2. Composizione e partecipazione - 3. Diritto di voto - 4. Documentazione attestante il diritto di voto e di rappresentanza - 5. Ricorso per omessa od errata attribuzione dei voti. - 6. Deleghe - 7. Partecipazione senza diritto di voto - 8. Commissione Verifica Poteri - 9. Validità dell'Assemblea e deliberazione - 10. Adempimenti preliminari - 11. Presidenza dell'Assemblea - 12. Svolgimento dell'Assemblea, votazione, verbale - 13. Eleggibilità, incompatibilità, candidature, ricorsi*

xxx

Premessa e poteri dell'Assemblea ordinaria elettiva

“L'Assemblea nazionale è il supremo Organo della Federazione e ad essa spettano tutti i poteri deliberativi”. (Art. 21.1 Statuto federale).

Può essere di natura ordinaria elettiva o straordinaria.

L'attività ed il funzionamento dell'Assemblea Nazionale sono regolati dagli artt. 21 e 22 dello Statuto Federale e dal Regolamento Organico (RO).

Poteri: ai sensi dell'**art. 24.1 Statuto federale**, l'Assemblea Nazionale Ordinaria:

1) Elege, con votazioni separate e successive, entro il 15 marzo dell'anno seguente a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi:

- a. il Presidente della Federazione;
- b. i componenti del Consiglio Federale;
- c. il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

2) Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 15/04 approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

3) Delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4) Su proposta del Presidente Federale, l'Assemblea Nazionale Ordinaria elegge per acclamazione, all'unanimità, il Presidente Onorario.

5) Su proposta del Presidente, l'Assemblea Nazionale Ordinaria può conferire altresì la qualifica di socio benemerito della Federazione a tesserati che per l'attività svolta abbiano acquisito particolari benemeritenze.

Premessa e poteri dell'Assemblea Nazionale Straordinaria

Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica dello Statuto. (Art.73.3 Statuto federale)

Per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto l'Assemblea Nazionale è validamente costituita e delibera con i quorum di cui all'articolo 24.2, paragrafo 3), lettera a) dello statuto federale. Le modifiche dello Statuto sono sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI. (Art. 73.5 Statuto federale)

L'Assemblea Nazionale Straordinaria composta da tutti gli aventi diritto a voto delibera, con la presenza di almeno 1/4 degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino almeno 1/5 del totale dei voti sul territorio nazionale, sulle proposte di modifica allo Statuto federale, da sottoporsi all'approvazione del CONI. (Art.24.2 paragrafo 3 Statuto federale)

L'Assemblea straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea ordinaria. (Art. 24.3 Statuto federale)

Le votazioni si svolgono per appello nominale, per acclamazione all'unanimità, per alzata di mano e controprova. (Art.23.4 Statuto federale)

1. Indizione e Convocazione

Ai sensi dell'art. 22.1 dello Statuto federale, l'Assemblea ordinaria elettiva deve tenersi per il rinnovo delle cariche entro il 15 marzo dell'anno successivo (omissis).

Convocazione: la convocazione dell'Assemblea sarà, di volta in volta, di competenza dell'Organo espressamente indicato nello Statuto a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto federale, la convocazione avviene con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo avviso pubblicato sul sito internet federale e spedito per raccomandata o pec. A tal fine i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.

In caso di Assemblea elettiva la convocazione è comunicata agli aventi diritto almeno sessanta giorni prima dello svolgimento. Entro lo stesso termine, oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti, la convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale, è inviata agli aventi diritto di voto a mezzo PEC nonché pubblicato sulla homepage del sito internet federale. (Art.22.4 bis dello Statuto federale)

L'avviso di convocazione deve precisare luogo, data e ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno specifico, stilato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 90 del Regolamento Organico, e riportare, in allegato, l'elenco delle società ed associazioni aventi diritto a voto, nonché il numero di voti attribuiti a ciascun avente diritto.

L'avviso di convocazione può altresì contenere indicazioni e disposizioni di carattere organizzativo e logistico.

L'avviso di convocazione viene inviato in copia, per conoscenza, al CONI.

Nell'ordine del giorno dell'Assemblea elettiva quadriennale, va comunque inserito, come punto specifico, l'elezione delle cariche federali e i relativi adempimenti.

2. Composizione e partecipazione

Ai sensi **dell'art. 21 dello Statuto federale**, l'assemblea è composta:

- dalle Società affiliate di cui al punto 4) aventi diritto di voto ciascuna rappresentata dal suo Presidente o componente in carica del Consiglio Direttivo societario delegato dal Presidente stesso,
- dai rappresentanti degli atleti,
- dai rappresentanti dei tecnici.

Ai sensi **dell'art. 91 RO**, le cariche di Presidente o di Consigliere dell'Affiliato debbono risultare sul modello di affiliazione o riaffiliazione, o dalle comunicazione di variazioni sopravvenute.

E' preclusa, comunque, la partecipazione all'Assemblea a chiunque risulti colpito da una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione, comprese le sanzioni che escludono la partecipazione all'Assemblea, nonché coloro i quali non abbiano adempiuto all'obbligo del pagamento delle quote di affiliazione o di tesseramento.

Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati. (**Art.21.4 bis dello Statuto federale**)

I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.

Nell'ambito di ogni Società affiliata viene eletto, nel proprio ambito, rispettivamente dagli atleti e dai tecnici tesserati dalla società medesima, il rappresentante di ciascuna categoria. L'elettorato attivo viene riconosciuto agli atleti ed ai tecnici, regolarmente tesserati e maggiorenni, in attività. Gli atleti e i tecnici eletti possono rappresentare solo l'affiliato nel cui ambito sono stati eletti e non possono dare deleghe. In caso d'impedimento possono però essere sostituiti dal primo dei non eletti di ciascuna categoria nell'ambito del soggetto affiliato che li ha eletti. Il voto non espresso da dette categorie non può accreditarsi al presidente della società affiliata.

Ai sensi **dell'art. 91 RO**, gli atleti di tecnici designati possono rappresentare solo l'organismo nel cui ambito sono stati eletti e non possono dare deleghe. In caso d'impedimento possono però essere sostituiti dal primo dei non eletti di ciascuna categoria nell'ambito del soggetto affiliato che li ha eletti. Il voto non espresso da dette categorie non può accreditarsi al presidente della società affiliata. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di alcuna delega. E' fatta salva la rappresentanza per delega di Società o Associazioni affiliate ove ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 19.5 dello Statuto.

3. Diritto di voto

Ai sensi **dell'art. 21 dello Statuto federale**, hanno diritto di voto le Associazioni e le Società che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI o che siano Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6 della legge 78/2000, nonché che abbiano maturato un'anzianità minima d'affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea (omissis) *per intervento su modifica* della Deliberazione

nr.1669 del 5 agosto 2020 (pubblicata sul sito internet istituzione dell'Ente). Il Consiglio Nazionale del Coni considerata la situazione del tutto eccezionale creatasi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente sospensione per Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutte le attività sportive sul territorio nazionale a partire dal mese di marzo u.s., ha deliberato in via eccezionale e limitatamente alle Assemblee elettive delle FSN e DSA non ancora convocate che si svolgeranno entro il 15 marzo 2021 quanto segue:

–è riconosciuto il voto di base alle affiliate che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea elettiva e a condizione che abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali in almeno una delle stagioni sportive precedenti lo svolgimento dell'Assemblee (stagioni sportive 2018-2019 - 2019e/o 2019/2020 - 2020 e/o 2020/2021 - 2021 a seconda della data di convocazione dell'assemblea);

E' da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali.

Nell'ambito di ogni Società affiliata viene eletto, nel proprio ambito, rispettivamente dagli atleti e dai tecnici tesserati dalla società medesima, il rappresentante di ciascuna categoria.

L'elettorato attivo viene riconosciuto agli atleti ed ai tecnici, regolarmente tesserati e maggiorenni, in attività.

Nota: L'attività sportiva è data dagli atleti, pertanto le società devono avere un minimo di atleti tesserati, incluso il Rappresentante Atleta e Tecnico eletti;

Ai rappresentanti di Tecnici, Atleti, Associazioni e Società Sportive affiliate è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali il rappresentante risulta tesserato.

Ai sensi **dell'art. 7.2 dello Statuto federale**, ai Gruppi aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale nazionale e territoriale e i loro Tesserati aggregati non possono concorrere a nessuna carica elettiva sia nazionale che periferica.

Numero di voti:

- Ogni società avente diritto a voto, detiene 10 voti di base.

- Inoltre, ha diritto, sulla base dell'attività agonistica stabilita dai calendari federali ad anno sociale chiuso, a voti plurimi determinati come segue, tenuto conto dei risultati ottenuti nelle gare svoltesi nell'arco del quadriennio sportivo, con inizio 01/09 e scadenza al 31/08 di ogni anno contemplato nel quadriennio olimpico, con la deroga della Delibera del Coni nr.. 1669 del 5 agosto 2020 *-per le FSN/DSA che adottano il sistema dei c.d. voti plurimi, i voti premianti saranno attribuiti, sempre nel rispetto dei propri statuti, con riferimento ai risultati conseguiti ne/l'edizione delle competizioni e/o campionati svolti regolarmente e/o dichiarati conclusi almeno 60 gg. prima della data di celebrazione delle rispettive assemblee elettive. (periodo che non ha avuto eventi).*

1. a 1 voto per ogni titolo di Campione d'Italia- Classe Seniores M/F;
2. a 2 voti per ogni titolo di Campione Europeo – Classe Seniores M/F;
3. a 3 voti per ogni titolo di Campione del Mondo – Classe Seniores M/F.

I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

All'Assemblea Nazionale Ordinaria (e Straordinaria), per ogni argomento inserito nell'Ordine del Giorno dei lavori assembleari, il diritto di voto è quindi così attribuito:

1. i Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati esprimono il 70% dei voti;
2. i Rappresentanti degli Atleti aventi diritto al voto esprimono il 20% dei voti;
3. i Rappresentanti dei Tecnici aventi diritto al voto esprimono il 10% dei voti.

I componenti del Consiglio Federale sono eletti dalle singole categorie di appartenenza dove ciascun avente diritto al voto ha diritto ad un solo voto, secondo le proporzioni indicate al comma precedente. Il Presidente Federale ed il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti da tutte le componenti dell'Assemblea dove ciascun avente diritto al voto esprime un solo voto nel rispetto delle proporzioni indicate.

Ai sensi **dell'art. 93 RO**, i voti sono attribuiti agli Affiliati dalla Segreteria federale.

L'elenco ufficiale degli aventi diritto di voto, con i voti rispettivamente attribuiti, è pubblicato sugli Atti ufficiali.

4. Documentazione attestante il diritto di voto e di rappresentanza

Ai sensi **dell'art. 94 RO**, tutta la documentazione, relativa a variazioni delle cariche sociali, che va a modificare i dati già in possesso della F.I.KBMS, relativamente al diritto di voto e di rappresentanza, alle Assemblee Nazionali e Regionali, deve comunque pervenire entro 30 giorni dall'avvenuta variazione alla Segreteria generale della F.I.KBMS, e comunque almeno sette giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea, pena la non ammissione al voto degli inadempienti, e comunque secondo le modalità previste dall'art. 8 dello Statuto federale.

5. Ricorso per omessa od errata attribuzione dei voti

Ai sensi **dell'art. 95 RO**, entro il mese successivo alla pubblicazione dei voti sugli Atti ufficiali, ed in ogni caso almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nella quale si intende esercitare il diritto di voto, l'Affiliato interessato ha facoltà di proporre ricorso per la rettifica o l'eliminazione di errori o di omissioni nell'attribuzione del numero dei voti di propria spettanza o per errata attribuzione di voti ad altro affiliato.

Il ricorso va presentato, per raccomandata AR, al Consiglio federale.

Il Consiglio federale assunte le necessarie informazioni, decide, inappellabilmente e senza indugio, dandone comunicazione agli interessati.

La Segreteria federale può procedere a correzioni d'ufficio, in caso di errore materiale.

6. Deleghe

Ai sensi **dell'art. 21 dello Statuto federale**, nelle assemblee nazionali le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritti a voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

1. se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
2. fino a 400 associazioni e società votanti;

3. fino a 800 associazioni e società votanti.
4. fino a 1500 associazioni e società votanti.
5. oltre le 1500 associazioni e società votanti.

Ai sensi **dell'art. 91 RO**, il rilascio di delega all'esercizio del diritto di voto al rappresentante di altro Affiliato è ammesso secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto Federale ed a condizione che:

- a) La delega sia redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità: le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- b) La denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

Ai sensi **dell'art. 21 dello Statuto federale**, i membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega. I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di alcuna delega. E' fatta salva la rappresentanza per delega di Società o Associazioni affiliate ove ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 21.5 dello Statuto federale.

Ai sensi **dell'art. 91 RO**, nei casi di incertezza sull'autenticità della sottoscrizione e sulla legittimazione di chi l'ha rilasciata, la delega può essere convalidata dalla Commissione Verifica Poteri.

7. Partecipazione senza diritto di voto

Ai sensi **dell'art. 23 dello Statuto federale**, alle Assemblee Nazionali partecipano senza diritto a voto il Presidente della F.I.KBMS, i membri del Consiglio Federale, i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente Onorario della F.I.KBMS, gli eventuali componenti italiani delle Federazioni Internazionali di riferimento e i candidati all'assunzione di cariche federali.

8. Commissione Verifica Poteri

Ai sensi **dell'art. 25 dello Statuto federale**, le operazioni di verifica dei poteri sono svolte da una speciale commissione denominata Commissione Verifica Poteri.

Nomina: tale commissione è nominata dal Consiglio Federale all'atto della convocazione dell'Assemblea ed è composta da un minimo di tre a un massimo di 7 componenti tra persone facenti parte del personale o degli organi federali e/o tra persone tesserate alla F.I.KBMS, con esclusione dei componenti del Consiglio Federale e dei candidati alle cariche elettive. I componenti della Commissione Verifica Poteri non hanno diritto di voto. In caso di dimissioni dei componenti nominati, che non permettono di raggiungere il numero minimo sopra indicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.

La Commissione Verifica Poteri è insediata dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, secondo le modalità previste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; Nelle Assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

Ai sensi **dell'art. 96 RO** la Commissione è Organo permanente dell'Assemblea e si insedia almeno un'ora prima dell'ora stabilita per la prima convocazione dell'Assemblea stessa.

Compiti: la Commissione controlla l'identità dei partecipanti e degli aventi diritto a voto.

Verbale:

Ai sensi **dell'art. 25 dello Statuto**, sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dalla persona interessata con la dichiarazione espressa di volere o non volere proporre reclamo all'Assemblea.

Ai sensi **dell'art. 96 RO**, decide inappellabilmente ed a maggioranza.

La Commissione si avvale dei dati forniti dalla Segreteria federale e redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

La Commissione redige e presenta, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, quale allegato al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto, ammessi in Assemblea, l'elenco degli affiliati presenti, ma non aventi diritto al voto, nonché il totale degli Affiliati rappresentati, dei rappresentanti presenti e dei voti attribuiti.

9. Validità dell'Assemblea e deliberazione

Quorum costitutivo:

Ai sensi **dell'articolo 21 dello Statuto federale**, salvo quanto diversamente previsto dal medesimo Statuto, le Assemblee Nazionali sono validamente costituite:

- in prima convocazione, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, che rappresentino almeno 1/4 del totale dei voti sul territorio nazionale;

- in seconda convocazione, successiva almeno di un'ora, indipendentemente dal numero degli aventi diritto a voto, restando inteso che, con esclusivo riferimento alle assemblee elettive, esse saranno validamente costituite in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/4 degli aventi diritto al voto, che rappresentino almeno 1/5 del totale dei voti sul territorio nazionale.

Quorum costitutivi:

Ai sensi **dell'art. 23 dello Statuto federale**, i quorum costitutivi sono calcolati sul numero delle società presenti o delegate, con esclusione di atleti e tecnici, e non sul numero di voti.

Quorum deliberativi:

Ai sensi **dell'art. 23 dello Statuto federale** salvo quanto diversamente previsto dal medesimo Statuto, le Assemblee Nazionali, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole del 50% più uno dei voti presenti.

Ai sensi **dell'art. 26 dello Statuto federale**, il Presidente Federale è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale, e viene eletto con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti esprimibili dai presenti accreditati anche negli eventuali ulteriori ballottaggi.

10. Adempimenti preliminari

Apertura dell'Assemblea: ai sensi **dell'art. 97 RO**, i lavori dell'Assemblea Nazionale sono introdotti dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente dell'Assemblea e di due o più scrutatori, anche per acclamazione.

Il Presidente così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari.

Ufficio di Presidenza: lo svolgimento dei lavori assembleari e delle relative operazioni è funzionalmente affidato ad un Ufficio di Presidenza, che si compone, oltre che del Presidente e degli scrutatori, del Segretario generale, in veste di segretario dell'Assemblea o, in sua assenza, di un suo delegato.

Nomina Commissione di scrutinio: ai sensi **dell'art. 25 dello Statuto federale**, l'Assemblea, su proposta del Presidente della stessa, può nominare la Commissione Scrutinio, scelta tra persone che non siano candidate alle cariche federali elettive nell'Assemblea in cui sono chiamate ad operare. La Commissione Scrutinio è composta da un Presidente e da due componenti scelti tra le persone presenti ed aventi diritto di voto oltre che dal Segretario Generale che non ha diritto di voto, i quali procederanno alle incombenze loro assegnate dal Presidente dell'Assemblea.

11. Presidenza dell'Assemblea

Compiti del Presidente dell'Assemblea Nazionale:

ai sensi **dell'art. 98 RO**, il Presidente:

1. Dirige i lavori assembleari, assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno e senza ritardi e prolissità.

2. Informa l'Assemblea sui dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri e sulle eventuali, successive variazioni:

- in particolare, cura che sia rigorosamente seguito l'ordine numerico - progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che, esigenze particolari di opportunità, impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito, senza formalità ed inappellabilmente.

3. Redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che ne hanno fatto richiesta, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.

4. Ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:

- togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto, quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli, ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente, è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.

5. Determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto Federale.

6. Proclama i risultati delle singole votazioni.

7. Dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

8. Controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

12. Svolgimento dell'Assemblea, votazione, verbale.

Ai sensi **dell'art. 99 RO**, Su ciascun argomento, inserito nell'ordine del giorno, le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.

Votazioni: Ai sensi **dell'art. 23 dello Statuto federale**, le votazioni si svolgono per appello nominale, per acclamazione all'unanimità, per alzata di mano e controprova. Devono avvenire a scrutinio segreto, se richieste dalla metà degli aventi diritto a voto anche mediante strumento elettronico od informatico equipollente.

Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto anche mediante strumento elettronico od informatico equipollente – in cabina o in luogo isolato.

Nella Assemblea elettiva il voto è esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Ai sensi **dell'art. 99 RO** Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

Verbale dell'Assemblea Nazionale: ai sensi **dell'art. 100 RO**, il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria federale e l'altro trasmesso alla Segreteria generale del C.O.N.I.

Ciascun partecipante, avente diritto a voto, all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Associazione, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

13. Eleggibilità, incompatibilità, candidature, ricorsi

Candidature per le cariche elettive federali centrali: ai sensi **dell'art. 67 dello Statuto federale**, non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica federale. Le cariche elettive federali e centrali sono le seguenti:

- 1) Presidente Federale;
- 2) Consigliere Federale
- 3) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli aspiranti alle cariche elettive federali degli Organi centrali devono essere regolarmente tesserati al momento del deposito della candidatura e dell'elezione, presentare la loro candidatura per iscritto alla Segreteria Generale, almeno 40 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, precisando per quale carica intendono candidarsi, considerati i requisiti richiesti di cui ai successivi articoli del presente Statuto.

Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Tutte le candidature vanno corredate della documentazione comprovante i requisiti di cui sopra.

La candidatura alla carica di Presidente Federale deve essere sostenuta da almeno 20 società votanti; quella alla carica di Consigliere Federale per le categorie degli Affiliati, Atleti e Tecnici, da 10, 5, 3 aventi diritto al voto nelle rispettive categorie.

Delle candidature proposte ritualmente, vengono compilate, a cura della Segreteria Federale, apposite liste suddivise per le cariche di:

- Presidente Federale;
- Consigliere Federale nr. 7 in rappresentanza degli Affiliati;
- Consigliere Federale nr. 2 in rappresentanza degli Atleti;
- Consigliere Federale nr. 1 in rappresentanza dei Tecnici;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le liste saranno compilate in ordine alfabetico e alle stesse sarà data pubblicità nei modi e nei termini di legge.

Fatta eccezione per il Presidente, le cui modalità di nomina sono disciplinate all'articolo 26, primo comma, del presente Statuto, le altre cariche sono attribuite al candidato che, per ciascuna lista, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Mandati ai sensi dell'**art.26 dello Statuto federale**, Il Presidente Federale così come i presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più di tre mandati.

Disposizione transitoria ai sensi dell'**art.74 dello Statuto federale**: I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 26.15 del presente Statuto possono svolgere se eletti un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga altresì una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi, oltre alla maggioranza di cui all'art. 26.1.

Requisiti per ricoprire le cariche elettive: ai sensi **dell'art. 69 Statuto federale**, per ricoprire le cariche elettive federali occorrono i seguenti requisiti:

- a. Cittadinanza italiana e maggiore età;
- b. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c. Non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Entri di Promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d. di essere tesserati regolarmente alla F.I.KBMS al momento della candidatura;
- e. gli atleti e i tecnici, per poter essere eletti, devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma in oggetto e devono aver preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, devono essere in attività o essere stati tesserati nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.Lgs 15/04.
- f. il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

I candidati alla carica di Revisore dei Conti sono esclusi dagli obblighi previsti dai commi precedenti.

E' ineleggibile:

- a. chiunque abbia, quale fonte primaria o prevalente di reddito, una attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della F.I.KBMS;

- b. chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- c. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni, Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.

La mancanza iniziale dei requisiti accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato di anche uno solo di essi, comporta l'immediata decadenza della carica, dichiarata dal Consiglio Federale.

Incompatibilità: ai sensi **dell'art. 70 dello Statuto federale**, sono incompatibili:

- a) La carica di componente degli Organi centrali, con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della F.I.KBMS. La carica di Presidente Federale con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della F.I.KBMS. Le cariche di Presidente e Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI;
- b) La carica di Revisore dei Conti con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della F.I.KBMS;
- c) Le cariche dei componenti degli Organi di Giustizia con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della F.I.KBMS;
- d) Tutte le cariche elettive periferiche con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale;
- e) Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e, pertanto, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino o si vengano a trovare in situazioni di conflitto di interessi con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Opzione: ai sensi **dell'art. 70 dello Statuto**, chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità, è tenuto ad optare, con dichiarazione inoltrata alla Segreteria Federale, per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.

Ai sensi **dell'art. 107 RO**, non può prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver fatto opzione.

La dichiarazione di opzione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria federale.

Ai sensi **dell'art. 70 dello Statuto federale**, in caso di mancata opzione, il Consiglio Federale dichiara la decadenza della carica posteriormente acquisita.

La decadenza avrà effetto dalla scadenza del termine predetto.

Candidature: ai sensi **dell'art. 103 RO**, Il tesserato, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità, e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.

Compilazione delle liste: ai sensi **dell'art. 104 RO**, Il giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti, il Segretario federale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche, elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.

Il Segretario generale provvede entro 5 giorni a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile.

Le liste aggiornate e definitive sono consegnate al Presidente di ogni, singola Assemblea, il quale ne dà lettura in aula.

Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio, per tutto il periodo della votazione.

Documentazione dei requisiti d'eleggibilità: ai sensi **dell'art. 105 RO**, Gli aspiranti alle cariche Federali devono presentare la loro candidatura per iscritto alla Segreteria Generale precisando per quale carica intendono candidarsi, considerati i requisiti richiesti e le incompatibilità previste dallo Statuto federale.

Tutte le candidature vanno corredate della documentazione comprovante i requisiti richiesti dallo statuto federale.

Condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità: l'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità è di competenza della Segreteria Federale.

Ricorsi: i ricorsi, da parte di soggetto appartenente alla F.I.KBMS., avverso la presentazione delle candidature o avverso le elezioni, vanno presentati, non oltre i tre giorni dall'accettazione delle candidature e/o dall'esito delle elezioni, al Consiglio Federale, che si pronuncia con decisione inappellabile. Il soggetto interessato ha diritto di essere sentito personalmente.
